

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELLA CASSA NAZIONALE DI
PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE - ROMA

TRA

La Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense con sede in Roma via Ennio Quirino
Visconti n. 8, codice fiscale 80027390584, fondazione di diritto privato (che per brevità
sarà in seguito chiamata "Cassa Forense") rappresentata dal *** munito dei necessari
poteri e domiciliato per la carica presso la sede della Cassa Forense

E

La Banca ***: (di seguito per brevità "Banca", "Cassiere" o "Tesoriere" che

- ha l'iscrizione nel Registro delle Imprese presso la competente C.C.I.A.A. ***
acquisita il *** e l'iscrizione nell'Albo di cui all' art. 13 del T.U.B. n ... autorizzata a
svolgere l'attività di cui all'art.10 Dlgs. 385/1993
- ha un rating *Investment Grade* non inferiore a Baa3 se Moody's; a BBB- se S&P o
Fitch; a BBBL se DBRS ovvero pari a :
- è in possesso di una solidità patrimoniale espressa dall'indice "Total Capital Ratio"
non inferiore al 10,50% (ultimo bilancio approvato) ovvero pari a :
- *non si trova in* stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo,
né ha in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- *non ha* pendenti procedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione
di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause
ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 riguardanti
amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore generale;

- *non ha avuto* pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; non ha avuto condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18 riferita ad amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore generale anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente alla gara, a meno che l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata;
- *non ha* violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
- *non ha* commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
- *non ha* commesso gravi errori o illeciti professionali nell'esercizio della sua attività professionale;
- *non ha* commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

- *non ha reso*, nell'anno antecedente alla gara, oggetto della presente convenzione false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara;
- *non ha* commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
- è in regola con la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il disposto del comma 2;
- *non ha* sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
- *ha* le capacità tecnico professionali richieste nel Disciplinare di gara come dimostrato dai relativi documenti richiesti nell'ambito della gara:
- ha esperienza almeno triennale nello svolgimento del servizio di tesoreria e di gestione MAV;
- ha un organico superiore ai 500 dipendenti come numero medio annuo negli ultimi tre anni distribuito sul territorio italiano;
- ha adottato un sistema di disaster recovery che garantisca la continuità operativa così come previsto al successivo articolo 21;

- ha eseguito con buon esito nel corso dell'ultimo triennio per conto di Enti Pubblici o Privati il servizio di tesoreria con un volume medio annuo:
 - di pagamenti con mandato non inferiore a n. 4.000, per un importo complessivo non inferiore a €:1.900.000.000,00
 - di riscossioni con reversali non inferiore a n. 2.000, per un importo complessivo non inferiore a € 1.900.000.000,00;
- garantisce la presenza di 1 filiale o agenzia nel territorio del comune di Roma per tutta la durata del servizio di tesoreria in favore della Cassa Forense;
- ha la capacità di produrre on line bollettini MAV e gestire incassi tramite MAV non inferiore a 500.000 unità a singola scadenza per ciascuna delle due citate attività (eventuali interruzioni del servizio telematico dovranno essere programmate e comunicate alla Cassa con almeno 7 giorni lavorativi di anticipo, definite nell'arco temporale e comunque non superiori al 10% giornaliero)
- ha la capacità di gestione di incassi tramite SDD e altre modalità indicate nei documenti di gara;
- ha avuto almeno 3 gestioni di tesoreria svolte negli ultimi 3 anni sul territorio nazionale in Enti con attività istituzionale simile, dove per "similare" s'intende la raccolta di contributi e/o tributi e pagamenti.
- dispone di una piattaforma di e-commerce collaudata documentata e integrabile con i servizi offerti tramite il sito web della Cassa per gestire i più diffusi sistemi di

pagamento on line (Mav, Carte di credito, sistemi di post pay, carte di credito circuiti internazionali, ecc.) al fine di agevolare il pagamento dei contributi dovuti dall'Ente e consentire la corretta attribuzione, in forma automatizzata, dei versamenti alle singole posizioni previdenziali, nel rispetto delle relative causali. In particolare si impegna, senza costi aggiuntivi per la Cassa, ad effettuare l'integrazione di sistemi di e-payments (carte di credito, post pay ecc) mettendo a disposizione della Cassa un ambiente di sviluppo, possibilmente con esempi, nei più diffusi linguaggi di programmazione, per poter effettuare tutti i test di integrazione sulle transazioni di pagamento;

- dichiara l'impegno a:
 - gestire i M.Av. con le modalità previste all'art. 19;
 - garantire a Cassa Forense l'eventuale adesione al sistema PagoPa qualora per scelta volontaria o per obbligo di Legge ritenesse di doversi conformare a tale sistema di pagamento;
 - produrre on line dei bollettini MAV fino a 150.000 unità giornaliere nei periodi di picco con le modalità previste dall'art.19 della presente convenzione;
 - garantire un servizio accessibile via internet che consenta la visualizzazione giornaliera di tutte le operazioni di cassa in entrata ed in uscita di tutti i conti correnti bancari intestati alla Cassa Forense;

- garantire un servizio accessibile via internet che consenta la visualizzazione delle operazioni effettuate sul deposito titoli nonché la visualizzazione giornaliera del valore dei titoli;
- garantire la continuità h24 dei servizi:
 - I. inerenti la capacità di produzione on line bollettini MAV e gestione di incassi tramite MAV non inferiore a 500.000 unità a singola scadenza per ciascuna delle due citate attività,
 - II. la produzione on line dei bollettini MAV fino a 150.000 unità giornaliere nei periodi di picco
 - III. la capacità di sostenere carichi orari di produzione on line dei bollettini M.Av. fino a 20.000 unità nei periodi di picco.

dichiara di conoscere l'oggetto del servizio che ad essa viene affidato in tutti i suoi aspetti giuridici, amministrativi e tecnici, nonché modi e condizioni in cui esso dovrà essere realizzato, di essersi accertata di ogni circostanza di fatto e di diritto, generale e particolare, nonché di avere valutato indistintamente, nessuno escluso, i rischi ed i conseguenti oneri connessi al servizio e ritenuto idoneo, remunerativo e conveniente il corrispettivo della presente convenzione.

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra rappresentate, convengono quanto segue:

ARTICOLO 1

Premesse, norme che regolano il servizio di tesoreria ed oggetto del servizio

Le premesse ed i suoi allegati formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Il servizio oggetto della presente convenzione, per quanto non espressamente indicato

nella medesima, oltre agli adempimenti previsti in termini di Legge per l'attività bancaria e finanziaria nonché specificamente pubblicistica per il ruolo svolto da Cassa Forense, è regolato dalle seguenti norme:

- Capitolato e allegato tecnico che vengono allegati in copia alla presente convenzione sotto il numero 1;
- Disciplinare che viene allegato in copia alla presente convenzione sotto il numero 2;
- Offerta Tecnica ed Offerta economica della Banca che vengono allegati sotto i numeri 3 e 4;

I suddetti documenti costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

In caso di contrasto degli atti e documenti contrattuali, l'ordine delle fonti che regolano il presente rapporto è il seguente:

- 1) Convenzione;
- 2) Capitolato e allegato tecnico;
- 3) Disciplinare;
- 4) Offerta Tecnica e Offerta Economica dell'Impresa;

A parziale deroga di quanto sopra previsto, le parti si danno reciprocamente atto che ogni elemento migliorativo per la Cassa contenuto nell'Offerta Economica e/o nell'Offerta Tecnica presentati dalla Banca, rispetto a quanto previsto dal capitolato e allegato tecnico, dal Disciplinare e dalla presente Convenzione, prevale rispetto a questi ultimi e costituisce fonte principale delle obbligazioni della Banca nella presente convenzione, come specificato anche nella disposizione contenuta nel successivo art. 23.

Il servizio di tesoreria disciplinato dalla presente convenzione ha ad oggetto:

- a) la gestione dei pagamenti e degli incassi di Cassa Forense (servizio cassa);
- b) la modalità MAV (scelta quest'ultima a discrezione dalla Cassa Forense) per l'incasso dei contributi e quanto eventualmente dovesse a sua insindacabile discrezione decidere di incassare tramite la suddetta modalità
- c) la gestione delle disposizioni di incasso SDD – SEPA (scelta quest'ultima a discrezione dalla Cassa Forense);
- d) la gestione del conto titoli inerente l'area mobiliare.

La Banca eserciterà le funzioni di cassiere a mezzo della propria agenzia di Roma, con lo stesso orario in vigore per le ordinarie operazioni dell'agenzia stessa assumendo l'obbligo di rifondere ad integrale carico dell'aggiudicatario sia per capitale e interessi che per spese agli aventi diritto l'importo degli assegni circolari riscossi da terzi in modo apparentemente regolare curando a proprie spese anche il recupero legale.

ARTICOLO 2

Durata del servizio di tesoreria

La presente convenzione ha la durata quinquennale a decorrere dalla data di sottoscrizione.

ARTICOLO 3

Servizio di cassa

Si intende appartenere al servizio di cassa la riscossione di tutte le somme spettanti alla Cassa Forense per qualsiasi titolo; il pagamento delle somme per cui sia stato emesso apposito mandato; l'eventuale ricezione dei depositi cauzionali che vengono effettuati da

terzi in dipendenza dei contratti stipulati con la Cassa Forense e, in genere, il maneggio di tutte le somme che il cassiere debba soltanto incassare ed erogare sia per quanto attiene la gestione istituzionale (es. contributi, pensioni, assistenza, ecc.) che la gestione del patrimonio mobiliare ed immobiliare (es. cedole, dividendi, ecc.).

ARTICOLO 4

Tasso attivo per la Cassa

La Banca si impegna a corrispondere il tasso d'interesse creditore annuo lordo da applicare sulle giacenze di cassa, indipendentemente dalla loro entità, pari al tasso BCE tempo per tempo vigente, aumentato dello spread di **** punti base corrispondente a **** % (oggetto di aggiudicazione).

Gli interessi, attivi e passivi, dovranno essere conteggiati mensilmente e capitalizzati secondo la normativa vigente.

ARTICOLO 5

Conti correnti bancari

Tutti i movimenti in denaro verranno regolati in appositi conti correnti bancari.

La Banca si rende disponibile ad aprire i conti correnti su richiesta della Cassa Forense dietro presentazione di copia della delibera del Consiglio di Amministrazione con l'indicazione di coloro autorizzati allo specimen di firma.

Il Cassiere eseguirà i pagamenti per conto della Cassa Forense fino alla concorrenza delle giacenze di cassa; a tal fine, il Cassiere si obbliga ad avvisare la Cassa Forense quando le giacenze di cassa scenderanno al di sotto della somma di € 5.000.000,00 (euro

cinquemilioni/00).

Si fa presente che ai fini dell'ottimizzazione della giacenza bancaria Cassa Forense si riserva, a suo insindacabile giudizio, di poter attivare aperture di conti correnti bancari presso altri istituti diversi dalla banca tesoriera senza nessun obbligo di garanzia di stabilire con la tesoriera stessa un livello minimo di giacenze.

ARTICOLO 6

Poteri di firma

La Cassa Forense trasmetterà al cassiere le firme autografe, con le generalità delle persone autorizzate a firmare gli ordini di riscossione e di pagamento, impegnandosi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni e corredando le comunicazioni stesse con le copie conformi dei provvedimenti che hanno conferito i poteri relativi.

ARTICOLO 7

Valute

Gli accrediti e gli addebiti sul conto corrente della Cassa Forense verranno effettuati con le seguenti decorrenze di valuta:

- 1) valute per versamenti diretti di Cassa Forense:

.....

Contanti	0 (zero) gg
Assegno circolare emesso istituto cassiere	0 (zero) gg
Assegno circolare emesso altra banca	0 (zero) gg
Assegno bancario emesso istituto cassiere	0 (zero) gg
Assegno bancario emesso altra banca	0 (zero) gg
Vaglia	0 (zero) gg
Assegno postale	0 (zero) gg
MAV	0 (zero) gg

Per i Bonifici e le disposizioni di incasso SDD la valuta è quella stabilita dalle disposizioni contenute nella Direttiva di riferimento (PSD – Payment Services Directive).

2) valute per pagamenti:

Contanti	
Assegno circolare	

La valuta di addebito per i bonifici effettuati da Cassa Forense è quella stabilita dalle disposizioni contenute nella Direttiva di riferimento (PSD – Payment Services Directive).

ARTICOLO 8

Spese

La Banca eserciterà le funzioni di cassiere gratuitamente, nel dettaglio:

- il canone Periodico inerente l'addebito delle commissioni calcolate come spese forfettarie annue avrà un costo zero
- le spese di attivazione e canone annuale di Internet home banking avranno costo zero
- le spese variabili di gestione inerenti i mandati che comportino Bonifici bancari, Assegni Bancari, Assegni circolari, Assegni postali avranno costo zero
- le spese fisse di gestione avranno costo zero
- le spese inerenti l'invio dell'estratto conto mensile avranno costo zero
- le spese di liquidazione per il conteggio periodico degli interessi sulle somme depositate (interessi creditori) avranno costo zero;
- le spese di invio documentazione contabile delle operazioni eseguite e/o inerenti il decreto legislativo n° 385/1993 relativi agli obblighi di trasparenza avranno costo zero.

A carico della Cassa Forense saranno poste esclusivamente le spese vive sostenute dal

cassiere per postali, bolli e telegrafiche che saranno liquidate annualmente entro il primo mese nell'anno successivo a quello di competenza (gennaio) dietro presentazione della banca di un prospetto riepilogativo e analitico delle stesse.

ARTICOLO 9

Anticipazioni di cassa

Per eventuali improvvise necessità di pagamenti in eccedenza alle disponibilità, il cassiere accorderà - a seguito di specifiche deliberazioni della Cassa Forense - anticipazioni di cassa al tasso BCE tempo per tempo vigente +/- spread del _____ espresso in punti base e _____ espresso in punti % senza ulteriori addebiti di commissioni e spese e, comunque, per un importo che non sarà mai superiore all'importo relativo alla liquidazione di 3 mensilità di pensioni (e comunque mai oltre i duecento milioni di euro). Il Cassiere avrà diritto di rivalersi delle anticipazioni concesse su tutte le entrate della Cassa Forense fino alla totale compensazione della somma anticipata.

ARTICOLO 10

Contributi

Per la riscossione dei contributi personali degli iscritti alla Cassa Forense tramite bollettino di conto corrente postale, viene utilizzato l'apposito conto corrente postale n° 26866004 intestato a - "Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense –servizio Tesoreria" con traenza delegata alla Banca, dal quale, quest'ultima, preleverà tutte le somme ivi affluite ed esigibili per versarle, con valuta nello stesso giorno, sul conto corrente bancario di tesoreria.

La frequenza del prelievo è giornaliera. Nei periodi di minor afflusso, stabiliti di comune accordo con la Cassa Forense, le somme vengono prelevate settimanalmente. L'importo

prelevato da parte della Banca sul c/c postale dovrà tener conto del saldo disponibile per valuta alla data di stacco del relativo assegno. La banca accrediterà sul conto di tesoreria l'importo dell'assegno prelevato comprensivo delle eventuali spese e tasse postali relativi, al fine di permettere alla Cassa la contabilizzazione dell'intero contributo incassato sul c/c 26866004.

Con periodicità almeno quindicinale la Banca trasmetterà ai servizi sistemi informativi e tecnologie e contabilità e patrimonio della Cassa Forense, flussi telematici compatibili con le esigenze meccanografiche del centro elaborazione dati della Cassa Forense, dai quali dovranno risultare almeno i seguenti elementi identificativi dei versamenti:

- 1) cognome e nome del versante;
- 2) numero di codice meccanografico del versante;
- 3) importo;
- 4) data del versamento;
- 5) causale;
- 6) valuta di accreditamento in c/c bancario.
- 7) numero del documento provvisorio di accredito sul c/c di tesoreria.
- 8) data di emissione del provvisorio;
- 9) anno di tassazione.

Inoltre, per la riscossione dei contributi personali degli iscritti alla Cassa Forense incassati tramite conto corrente bancario la Banca si impegna a fornire almeno i medesimi elementi identificativi suindicati.

Ulteriori specifiche saranno definite e concordate in funzione del progetto presentato.

ARTICOLO 11

Pensioni

Il pagamento delle pensioni (per 13 mensilità) sarà disposto mensilmente dalla Cassa Forense mediante la consegna di un flusso telematico non oltre il terzo giorno lavorativo precedente la data stabilita per il pagamento.

Per le pensioni da erogare a mezzo di assegni circolari non trasferibili, l'emissione e la spedizione dovranno avvenire il giorno 25 di ogni mese, ovvero il giorno lavorativo immediatamente precedente e la valuta di addebito in conto corrente bancario sarà pari a *** giorni successivi alla data di emissione degli assegni circolari stessi. Per le pensioni da erogare a mezzo di bonifici in conto corrente bancario, la valuta, nonché l'accredito e la materiale disponibilità per il beneficiario è fissata nell'ultimo giorno lavorativo del mese. Gli importi dovranno transitare esclusivamente sul conto corrente di tesoreria.

Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini di cui al precedente comma 2, la Banca sarà tenuta a corrispondere nei confronti della Cassa una penale di Euro 7.500,00, salva la facoltà per la Cassa di chiedere la risoluzione della presente Convenzione in caso di reiterazione dei predetti ritardi.

La Banca si fa carico di rifondere (a suo integrale onere sia per capitale ed interessi che per spese) agli aventi diritto l'importo degli assegni circolari riscossi da terzi in modo apparentemente regolare (con documenti di identità falsificati, etc.) o, comunque, fraudolentemente. L'importo degli assegni restituiti dalla Amministrazione postale e quindi non pagati, sarà riaccredito giornalmente con pari valuta al conto della Cassa Forense, previa estinzione d'ufficio dei titoli.

In caso di denuncia di smarrimento, sottrazione o distruzione di assegni circolari, la Banca procederà alla loro riemissione, senza addebito di commissioni o spese, in attesa della procedura di ammortamento, entro il termine di 20 giorni dalla presentazione della

denuncia alla Banca assumendo a proprio carico le pratiche riguardanti le ricerche degli assegni smarriti.

Per gli assegni circolari emessi a favore di pensionati deceduti e per i quali la Cassa Forense ha richiesto per iscritto, l'estinzione d'ufficio, la Banca pur non avendo il possesso del titolo, provvederà al relativo riaccredito purché l'assegno non sia stato ancora negoziato.

Qualora il detto assegno venga successivamente negoziato da persone a ciò legittimate, la Cassa Forense si impegna a restituire l'importo dell'assegno medesimo dietro presentazione, da parte della Banca, della documentazione attestante la legittimità a riscuotere, in modo tale da avviare le procedure di recupero.

Per "persone a ciò legittimate" si intendono coloro che all'atto della presentazione dell'assegno per l'incasso documentino alla banca negoziatrice la loro qualità di erede dell'ordinatario del titolo e presentino copia della dichiarazione di successione.

Nel caso in cui i detti assegni circolari, già riaccreditati alla Cassa Forense, vengano successivamente negoziati da persone non legittimate, la Cassa Forense non restituirà alcunché alla Banca, restando a carico di quest'ultima le azioni di recupero.

Nel caso in cui al momento della richiesta di estinzione da parte della Cassa Forense, l'assegno sia stato già negoziato, la Banca non darà corso al rimborso.

Tuttavia è facoltà della Cassa Forense incaricare, di volta in volta, la Banca affinché avvii le necessarie indagini, senza spese per la Committente, al fine di appurare la regolarità delle operazioni. Qualora, dall'indagine della Banca, risultasse che il titolo è stato negoziato da persona non legittimata, la Cassa Forense potrà dare incarico alla Banca di chiedere il rimborso delle relative somme presso l'istituto di credito che ha pagato l'assegno, riaccreditando quindi l'importo alla Cassa Forense.

In questa seconda ipotesi l'azione intrapresa dalla banca deve essere l'unica esercitata.

Mensilmente la Banca dovrà trasmettere alla Cassa Forense, sia su supporto informatico che cartaceo, la situazione analitica aggiornata degli assegni circolari emessi.

La Banca si impegna ad inserire, senza spese per la Committente, nelle buste contenenti gli assegni di pensioni, eventuali comunicazioni che la Cassa Forense riterrà di trasmettere ai pensionati. Il formato di tali comunicazioni dovrà essere compatibile con quello delle buste normalmente usate per l'invio degli assegni.

La Banca si impegna a comunicare ai singoli pensionati la sua qualità di banca cassiera secondo modalità e termini che verranno indicati dalla Cassa Forense.

ARTICOLO 12

Entrate

Le entrate saranno definitivamente riscosse in base ad ordinativi (cd. reversali) rilasciati dall'Ente a firma congiunta del Direttore Generale, o suo delegato e del Dirigente del Servizio Contabilità e Patrimonio, o suo delegato a meno che non intervengano cambiamenti, formalizzati con la tempestiva trasmissione della Delibera del Consiglio di Amministrazione della Cassa Forense.

Per ogni somma riscossa, il cassiere rilascerà quietanza. Il cassiere è tenuto, peraltro, ad incassare anche senza ordinativo di riscossione, le somme versate da terzi, per causali da essi medesimi denunciate, rilasciandone quietanza con la clausola "salvi i diritti dell'Amministrazione" e a darne successiva comunicazione all'Ente che provvederà all'emissione delle relative reversali.

ARTICOLO 13

Uscite

Nessuna somma potrà essere pagata senza il relativo mandato di pagamento (ovvero lettera di pagamento) che dovrà essere firmato congiuntamente dal Direttore Generale, o suo delegato, e dal Dirigente del Servizio Contabilità e Patrimonio, o suo delegato, a meno che non intervengano cambiamenti, formalizzati con la tempestiva trasmissione della Delibera del Consiglio di Amministrazione della Cassa Forense.

In caso contrario, il mandato non costituirà titolo valido di scarico per il cassiere.

La Cassa Forense può disporre, con espressa annotazione sul titolo, che i mandati di pagamento vengano eseguiti con le seguenti modalità:

- 1) mediante bonifico, SDD e MAV (mediante avviso di ricevimento) su conto corrente bancario o postale e sui relativi mandati il cassiere apporrà, a comprova dei pagamenti effettuati, gli estremi della operazione ed il proprio timbro e gli eventuali documenti giustificativi di pagamento quali bollettino di c/c postale – F 24 ecc.
- 2) mediante vaglia postale, conto corrente postale ed assegni circolari non trasferibili e a comprova dei pagamenti effettuati, il cassiere allegherà ai mandati la ricevuta rilasciata dalla Amministrazione postale e, nel caso di pagamento mediante assegno, il tagliando dell'assegno circolare spedito.

Le domande di prelievo dei valori in custodia (comprese le cauzioni prestate da terzi) dovranno portare le firme prescritte per i mandati di pagamento.

Per ogni somma pagata il cassiere rilascerà quietanza.

ARTICOLO 14

Distinte

Gli ordini di pagamento e quelli di riscossione saranno trasmessi dalla Cassa Forense al cassiere accompagnati da distinte in doppio esemplare, uno dei quali sarà restituito contestualmente alla consegna firmato per ricevuta. La banca si impegna ad eseguire gli ordini di pagamento e di riscossione nel periodo massimo di 3 giorni lavorativi dalla data di consegna (quest'ultima da considerarsi esclusa dal conteggio dei 3 giorni lavorativi) salvo indicazioni diverse della Cassa in caso di urgenze.

Gli ordini di pagamento e quelli di riscossione sono consegnati al personale della banca. Qualora Cassa Forense, a proprio insindacabile giudizio o per previsione normativa debba trasmettere gli ordini telematicamente, la Banca dovrà gratuitamente fornire il supporto tecnico/informatico necessario.

ARTICOLO 15

Libri del Cassiere

Il cassiere deve aggiornare correntemente, oltre al giornale di carico e scarico dei valori di cui all'articolo 20:

- 1) il giornale di cassa, nel quale con stretto ordine cronologico dovranno essere registrate tutte le riscossioni e tutti i pagamenti;
- 2) il registro dei mandati di pagamento;
- 3) il registro delle riscossioni;
- 4) altri registri stabiliti per legge.

ARTICOLO 16

Rendiconti

La Banca si obbliga a trasmettere alla Cassa Forense, senza spese per la Committente, entro il 5 di ogni mese i mandati e le reversali rispettivamente pagati e incassati nel mese precedente debitamente quietanzate.

Si obbliga inoltre a fornire un servizio di Home banking, dal quale dovranno anche risultare:

- saldo iniziale di periodo
- i mandati pagati e da pagare (consegnati) dall'inizio dell'anno alla data di riferimento;
- le reversali incassate e da incassare (consegnate) dall'inizio dell'anno alla data di riferimento;
- i provvisori di entrata da regolarizzare dall'inizio dell'anno alla data di riferimento;
- i provvisori di uscita da regolarizzare dall'inizio dell'anno alla data di riferimento;
- saldo finale;
- eventuali pignoramenti presenti sul conto per effetto dell'Autorità Giudiziaria.

La Banca s'impegna a fornire su richiesta della Cassa Forense e senza spese per la Committente la documentazione necessaria affinché il Collegio Sindacale della Cassa Forense possa espletare i dovuti controlli per la verifica di cassa quando ritiene opportuno.

ARTICOLO 17

Osservanza delle disposizioni fiscali

Sotto la propria responsabilità e con spese a proprio carico il cassiere curerà la rigorosa osservanza di tutte le leggi di bollo e registro e di ogni altra disposizione fiscale per tutti i documenti contabili e di cassa.

ARTICOLO 18

Collegamenti telematici

L'installazione del collegamento telematico tra Cassa Forense ed il Centro Servizi della Banca (***) e la relativa manutenzione per lo scambio di tutti i dati relativi all'oggetto del servizio di tesoreria, così come stabilito in convenzione, dovrà essere effettuato a titolo totalmente gratuito e per tutta la durata della Convenzione e risultare funzionante entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione, a pena di risoluzione di quest'ultima.

I dati scambiati saranno convenuti tra la Banca e la Cassa Forense per assolvere alle necessità di quest'ultima in merito sia all'inserimento nella propria base dati dell'area istituzionale che in virtù delle occorrenze legate al monitoraggio e controllo dei flussi finanziari per esigenze di tesoreria e di contabilità che si rendessero necessarie per alimentare il software in uso presso Cassa Forense ovvero l'ERP SAP, come da proposta di collegamento telematico e scambio dati da/e verso la Cassa presentate unitamente al progetto per l'affidamento del servizio.

La banca inoltre mette a disposizione il servizio telematico ***con il quale è possibile verificare on line in tempo reale i dati bancari.

La Banca deve assicurare la regolarità del collegamento telematico ed adottare ogni accorgimento al riguardo.

La banca deve mettere a disposizione e descrivere il suo sistema per lo scambio di dati che deve consistere almeno in uno o più spazi raggiungibili in modalità FTP e un'applicazione dedicata a tutti i flussi attualmente gestiti dalla Cassa (a titolo d'esempio anche se non esaustivo: stipendi, pensioni ecc).

La banca si impegna ad utilizzare, per lo scambio di dati, tutti i formati e i tracciati già utilizzati dalla Cassa, fatta salva la possibilità di richiedere piccole modifiche legate alle particolari esigenze della banca.

ARTICOLO 19

Servizio MAV

La Banca gestisce, in qualità di banca assuntrice, il servizio di incasso, per conto della Cassa Forense, dei contributi previdenziali a carico degli iscritti alla Cassa Forense stessa, mediante l'utilizzo del Servizio Elettronico Incassi MAV. Con le stesse modalità previste per la riscossione dei contributi previdenziali ad importo predeterminato, la Cassa Forense potrà affidare alla Banca la riscossione di eventuali quote relative a ricongiunzioni, condoni o altro che reputerà di dover incassare tramite MAV.

La gestione degli incassi tramite MAV è considerato servizio imprescindibile ed essenziale; ai fini della convenzione Cassa Forense riconosce un rimborso spese inclusa la commissione interbancaria che la banca assuntrice corrisponde alla banca esattrice per l'incasso dei bollettini MAV ed il mancato regolare funzionamento dello stesso può, perciò solo, consentire alla Cassa di richiedere la risoluzione dell'intera convenzione.

Gli avvisi MAV, sia di tipo bancario che postale potranno essere pagati presso gli sportelli di qualsiasi banca del territorio nazionale o presso qualsiasi ufficio di Poste Italiane S.p.A. senza alcun aggravio di commissioni o spese per il beneficiario.

Il conto corrente postale sul quale verranno accreditati i fondi rinvenienti dall'esazione dei bollettini MAV non potrà che essere intestato alla banca assuntrice del servizio cui il creditore ha

conferito il mandato d'incasso in virtù dell'attuale normativa interbancaria (Circolare ABI n° 002486 del 13.05.05).

La Banca gestirà l'afflusso dei contributi provenienti da MAV postale sul c/c postale ****, riconoscendo alla Cassa Forense gli interessi maturati e mettendo a disposizione della Cassa Forense stessa tutta la rendicontazione relativa.

Data l'impossibilità di intestare il conto direttamente alla Cassa Forense sulla base della normativa vigente la Banca si obbliga a riconoscere, qualunque cosa succeda, la titolarità del conto *** alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense.

Il servizio MAV avviene tramite accesso riservato alla posizione personale del sito web della Cassa da parte del singolo iscritto e sarà svolto mediante autoproduzione dei bollettini da parte degli iscritti, previa connessione telematica tra i sistemi dell'Ente e quelli della Banca, per l'attribuzione del relativo e univoco codice M.Av., oppure, tramite interscambio tra i sistemi dell'Ente e quelli della Banca tramite flusso telematico.

Il servizio MAV per i contributi sarà così articolato:-

- A. Gli incassi saranno regolati giornalmente sul conto corrente bancario di gestione del servizio di cassa intestato alla Cassa Forense e acceso presso l'agenzia di Roma della Banca.
- B. Per quanto attiene alla conciliazione contabile delle disposizioni accreditate, la Banca assicura che la rendicontazione periodica degli incassi avvenuti (giornaliera, settimanale o con diversa cadenza a richiesta della Cassa Forense) sarà assistita dal dettaglio delle operazioni di accredito effettuate sul conto corrente bancario. La Banca metterà a disposizione l'applicazione internet senza oneri per la Cassa, dove è disponibile uno specifico modulo che almeno prevede:

1. consultazione in forma sintetica delle liste di presentazione (ogni lista identifica ciascun processo di emissione); per ciascuna lista, oltre ai dati identificativi, sono precisati il numero di disposizioni, l'ammontare emesso, riscosso, residuo e discaricato e la data di prima scadenza;
2. consultazione analitica dei debitori all'interno di ciascuna lista ovvero all'interno di tutte le liste (situazione dei pagamenti in capo al medesimo soggetto); per ciascuna posizione sono indicati almeno i dati anagrafici, le causali, l'importo emesso, riscosso, discaricato e residuo e gli eventuali estremi dell'operazione di pagamento. E' possibile effettuare la selezione delle sole disposizioni rimosse e da riscuotere.

Il servizio MAV sarà svolto alle seguenti condizioni:

- Per il servizio telematico *** modalità di incasso che permette agli utenti (anche non clienti della Banca) di pagare on line sulla rete Internet le spettanze dovute alla Cassa Forense.

Tempo di attuazione: in giornata

- Il servizio di assistenza telefonica attraverso un sistema di call center con numero verde gratuito in grado di soddisfare ogni richiesta di chiarimento in ordine alle disposizioni Mav emesse. Il servizio è attivo tutto l'anno durante l'orario di apertura giornaliero della banca

Per il MAV Elettronico sarà riconosciuto un rimborso spese per ogni avviso di euro *** ivi comprese commissioni bancarie di incasso e rendicontazione.

La Banca assuntrice viene a conoscenza dell'"esito pagato" entro il termine previsto dalla

normativa vigente in materia di incassi tramite rete interbancaria. Sulla base di tali esiti la procedura effettua giornalmente l'accredito degli importi di spettanza del soggetto beneficiario (data operazione) sul conto corrente bancario di gestione del servizio di cassa intestato alla Cassa Forense e acceso presso l'agenzia di Roma della Banca. In caso di utilizzo di avvisi di pagamento MAV di tipo bancario/postale per gli incassi effettuati dagli sportelli postali gli esiti saranno disponibili dalla data di effettiva ricezione dei bollettini postali.

I rimborsi e le spese saranno liquidati dalla Cassa Forense entro 60 giorni dalla data di ricezione della fattura mensile emessa dalla Banca.

Art.19 bis

Addebito diretto SEPA (SDD)

Il servizio SDD (nuovo servizio di incasso europeo che ha sostituito il sistema basato sui RID) consente l'incasso mediante addebito in conto, secondo le modalità, i criteri ed i termini previsti dall'apposita procedura.

Cassa Forense attualmente dispone di una modalità di riscossione tramite SDD limitata, purtuttavia ritiene che a sua insindacabile esigenza possa farne richiesta alla banca tesoriera per altri tipi di incassi.

Presupposto necessario per l'attivazione di questo servizio è l'acquisizione delle autorizzazioni all'addebito automatico sul conto corrente rilasciate dai debitori della Cassa Forense.

Dal punto di vista tecnico, il sistema prevede:

- *Richiesta di autorizzazione all'addebito in conto acquisita dalla Cassa*

La Cassa, a seguito di accordi con il sottoscrittore, raccoglie direttamente il mandato per l'autorizzazione all'addebito in conto.

- *Revoca dell'autorizzazione all'addebito su iniziativa del sottoscrittore*

Il sottoscrittore può in qualunque momento revocare l'autorizzazione all'addebito in conto, comunicando la sua volontà alla Cassa.

- *Revoca dell'autorizzazione all'addebito su iniziativa della Cassa*

La Cassa, può in qualunque momento revocare la disposizione di addebito in conto;

- *Revoca dell'autorizzazione all'addebito per cessazione del contratto*

La Cassa, in caso di cessazione del debito, può revocare l'autorizzazione all'addebito in conto

- *Variazione delle coordinate della Cassa*

La Cassa può variare le proprie coordinate (codice identificativo del debitore) se i dati precedentemente comunicati non erano esatti o se sono intervenute delle variazioni, indicando nel primo flusso di addebito utile tali informazioni

Ciò premesso, il servizio di incasso SDD prevede che la Cassa fornisca alla banca assuntrice, entro i termini previsti dai regolamenti interbancari, le informazioni necessarie per disporre l'invio nella rete interbancaria dei messaggi di addebito in formato XML. Tali informazioni devono essere fornite mediante flusso telematico compatibile con gli standard interbancari. La "banca attiva" attribuisce la presunzione di "pagato" a ciascuna disposizione, fatta salva la possibilità che la "banca passiva" (destinataria del messaggio di addebito) possa, entro un termine dalla data di scadenza, rifiutare il pagamento per diversi motivi.

L'importo complessivo delle disposizioni SDD viene accreditato sul conto corrente di gestione alla data fissata per il pagamento; successivamente, potranno essere addebitate solo eventuali disposizioni respinte dalle banche domiciliate dei conti correnti bancari dei debitori.

Per il servizio incasso SDD, Cassa Forense riconosce, entro 60 giorni dalla data di ricezione

della fattura mensile emessa dalla Banca, un rimborso spese incluse le commissioni interbancarie sostenute pari :

- per ogni disposizione di addebito domiciliata su rapporti intrattenuti presso la Banca Tesoriera euro ();
- per ogni disposizione di addebito domiciliata su rapporti intrattenuti presso qualsiasi altra banca del territorio nazionale: euro ... ();
- per ogni disposizione di addebito insoluta (stornata): euro ()

A richiesta della Cassa, la Banca metterà a disposizione un servizio di assistenza telefonica in ordine alle attività di cui alla presente convenzione e strettamente correlate alle competenze della Banca medesima. Il servizio verrà prestato attraverso un sistema di call center con numero verde gratuito.

Art.19 ter

Gestione servizio nodo dei pagamenti PagoPA

Il fornitore si impegna a garantire a Cassa Forense l'eventuale adesione al sistema PagoPa qualora per scelta volontaria o per obbligo di Legge ritenesse di doversi conformare a tale sistema di pagamento. Attualmente Cassa Forense non è tenuta ad avvalersi di PAGOPA. In caso di adesione sarà riconosciuto un rimborso spese per ogni transazione di euro *** ivi comprese commissioni bancarie di incasso e rendicontazione.

ARTICOLO 20

Conto titoli

E' obbligo del cassiere di tenere in custodia, con annotazioni su apposito conto e su apposito giornale di carico e scarico, tutti i valori e titoli di proprietà e di terzi (cauzioni).

Il conto titoli è considerato servizio imprescindibile ai fini della convenzione ed il mancato regolare funzionamento dello stesso può, perciò solo, consentire alla Cassa di richiedere la risoluzione dell'intera convenzione.

Le relative spese inerenti la custodia e la movimentazione sono (alternativamente, in base all'offerta economica presentata):

- totalmente gratuite ovvero hanno un costo di euro 0,00 (zero virgola zero zero)
- calcolate in termini percentuali sulla media dei valori di portafoglio riferiti all'ultimo giorno lavorativo di ciascun mese dell'anno di riferimento ad esclusione di tutti gli strumenti difficilmente valorizzabili non essendo disponibile una quotazione ufficiale identificabile sul provider Bloomberg (come ad esempio: fondi chiusi FIA AIFMD di Private Equity, Immobiliari e private debt). Il conteggio sarà articolato secondo lo schema che segue:

	Fee MAX (oggetto di gara)
Titoli di Stato	*
Azioni, warrant, covered warrant e certificate, obbligazioni e strumenti finanziari assimilati (certificati di deposito, ABS, covered bond, short term European paper, ecc.)	*
Quote di fondi comuni aperti UCITS,ETF, ETC e azioni SICAV	*

Per le operazioni eseguite tramite altri intermediari incaricati dalla Cassa Forense, la Banca, dietro comunicazione scritta, dovrà procedere al carico o scarico dei titoli nel deposito della Cassa

Forense e a pagare o riscuotere i relativi importi.

Rimangono a debito della Cassa Forense rimborsi spese richiesti dalle controparti con le quali si sono effettuate le operazioni in titoli ad oggi pari a euro 25 per operazioni regolate con depositari nazionali e Euroclear e/o Clearstream e euro 50 per gli altri depositari.

Il cassiere riscuoterà l'importo delle cedole, dei premi, dei titoli rimborsati, accreditando le somme incassate sul conto corrente con valuta dello stesso giorno della scadenza delle cedole e dei titoli rimborsati.

ARTICOLO 21

Disaster recovery

La Banca dichiara di disporre di un sistema di Disaster Recovery con le modalità e i tempi di attuazione per la continuità operativa del servizio pari ad un tempo massimo di 8 (otto) ore che si obbliga a rispettare.

Per qualsiasi ulteriore ritardo rispetto ai termini di cui al precedente comma 1, la Banca sarà tenuta a corrispondere nei confronti della Cassa una penale giornaliera di Euro 7.500,00.

In caso di ritardo superiore alle 48 ore per mancato rispetto dei tempi di attuazione per la continuità operativa del servizio, la Cassa Forense si riserva di esercitare il diritto di risolvere la presente convenzione, salvo il risarcimento del danno.

ARTICOLO 22

Sponsorizzazione

La banca si impegna a corrispondere, per tutta la durata del servizio, un contributo annuale a titolo di sponsorizzazione di iniziative riconducibili all'attività istituzionale e formativa della Cassa Forense pari a Euro ***.----- da erogare entro il 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 23

Progetto (Offerta Tecnica)

L'Offerta Tecnica presentata dalla Banca – ed allegata alla presente convenzione - è parte integrante dello sviluppo del servizio di Tesoreria; il puntuale rispetto della predetta offerta costituisce specifico obbligo contrattuale per la Banca.

ARTICOLO 24

Variazioni

Costituisce insindacabile facoltà per la Cassa Forense, anche dopo aver consultato la Banca, introdurre, durante l'esecuzione del servizio oggetto della presente convenzione, alle stesse condizioni previste nella presente convenzione, quelle varianti che riterrà opportune nell'interesse della buona riuscita e della economia della prestazione oggetto della convenzione soprattutto per lo sviluppo di nuove tecnologie che si rendessero disponibili per agevolare il pagamento e l'incasso. La Banca non può introdurre alcuna variazione senza il previo consenso scritto della Cassa e deve segnalare ogni possibile variazione o miglioria delle prestazioni contrattuali da sottoporre a valutazione della Cassa.

La Cassa in particolari situazioni che si dovessero eccezionalmente verificare si riserva di prendere accordi qualora vi sia la necessità di tornare ad emettere MAV cartacei.

ARTICOLO 25

Cessione e affidamento a terzi della convenzione

E' vietata la cessione totale e/o parziale della presente convenzione.

E' altresì vietato alla Banca di cedere o affidare ad altri l'esecuzione di parte del servizio oggetto della presente convenzione ad eccezione del servizio di assistenza telefonica mediante un sistema di call center previsto dal precedente art. 19.

ARTICOLO 26

Clausola sociale e tutela contro azioni di terzi

La Banca è sottoposta a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti risultanti dalle disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali in materia di lavoro e di assicurazione sociale ed assume a proprio carico gli oneri ed i rischi relativi.

La Banca è obbligata, altresì, ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto della convenzione, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi applicabili, alla data della convenzione, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria ed applicabile nella località.

L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei sindacati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.

I suddetti obblighi vincolano la Banca anche nel caso non abbia aderito alle associazioni stipulanti o receda da esse.

La Banca assume ogni responsabilità per i casi di infortuni e di danni causati anche da manchevolezze o trascuratezze nell'esecuzione degli adempimenti contrattuali arrecati a persone o cose.

La Banca, altresì, solleva la Cassa Forense da qualsiasi responsabilità per tutta la durata del rapporto.

La Banca, inoltre, assume ogni responsabilità per l'uso di dispositivi o per l'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino brevetti, invenzioni, modelli industriali e marchi, nonché diritti d'autore.

La Banca si obbliga a tenere indenne la Cassa Forense dagli oneri eventualmente sostenuti per la difesa in giudizio nonché dalle spese e danni a cui la stessa dovesse essere condannata con eventuale provvedimento giudiziale anche provvisoriamente esecutivo.

ARTICOLO 27

Controlli tecnici, contabili e amministrativi in corso di esecuzione

La Cassa Forense esegue, in qualsiasi momento, anche senza preavviso, controlli e verifiche per accertare che il servizio oggetto della presente convenzione avvenga nel pieno rispetto della convenzione stessa.

Gli incaricati delle verifiche ed ispezioni redigeranno, in contraddittorio con la Banca, verbali con cui vengono poste in evidenza le manchevolezze, i difetti e le inadempienze rilevate, a seguito delle quali saranno impartite le necessarie indicazioni al fine del corretto e/o tempestivo completamento del servizio, tramite appositi ordini di servizio.

Ai predetti fini, il Responsabile del procedimento (RUP) provvede direttamente ovvero mediante l'ausilio di una struttura ad hoc, in analogia a quanto prevede l'art. 31, comma 9, del Codice dei contratti pubblici.

Al fine di procedere con i pagamenti all'esecutore, il RUP accerta la prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.

ARTICOLO 28

Rispetto della normativa antimafia

La Banca deve scrupolosamente osservare le norme derivanti dalle disposizioni di legge in materia di provvedimenti noti sotto il nome di "leggi antimafia", ovvero le leggi n. 646 del 13.9.1982, 936 del 23.12.1982 e n. 490 del 1994, nonché il D. Lgs. n. 159/11 e s.m., nonché tutte le eventuali successive disposizioni in materia. L'accertata inosservanza di tali disposizioni normative comporterà la risoluzione della presente convenzione.

Qualora dagli accertamenti di cui agli artt. 2 Legge n. 932 del 23.12.1982 e 7 Legge n. 55 del 19.03.1990, nonché al D.P.R. n. 252 del 03.06.1998 ed al D. Lgs. n. 159/11, risultasse che, anche successivamente all'inizio del servizio, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza della Banca non fossero in possesso dei requisiti per l'assunzione del servizio, ciò comporterà la risoluzione della presente convenzione, con riserva della Cassa di chiedere il risarcimento di tutti i danni.

ARTICOLO 29

Penali e Risoluzione

A) Penali.

Fermo restando quanto previsto dai precedenti articoli 11 e 21, qualora, dopo la regolare attivazione di tutte le condizioni contrattuali, la Banca gestisse una o più attività in maniera difforme rispetto a quanto indicato nel Capitolato e allegato tecnico, nell'offerta tecnica e nella presente Convenzione, verranno applicate le seguenti penali.

Gestione Servizio MAV:

- 1) generazione bollettini on line:

- A) nel caso di mancato preavviso pari ad almeno sette giorni prima della sospensione della generazione bollettini Mav on line si applica una penale pari a euro 7.500,00;
- B) in caso di sospensione del servizio di generazione bollettini Mav on line oltre il termine previsto del 10% giornaliero si applica una penale giornaliera pari a euro 7.500,00;
- C) Per ogni singola inadempienza relativa alla garanzia di continuità h 24 dei servizi di seguito indicati si applica una penale giornaliera pari a euro 7.500,00 :

IV. *capacità di produzione on line bollettini MAV e gestione di incassi tramite MAV non inferiore a 500.000 unità a singola scadenza per ciascuna delle due citate attività,*

V. *la produzione on line dei bollettini MAV fino a 150.000 unità giornaliera nei periodi di picco*

VI. *la capacità di sostenere carichi orari di produzione on line dei bollettini M.Av. fino a 20.000 unità nei periodi di picco.*

2) Gestione PagoPa (solo in caso di attivazione del servizio):

Si applica una penale pari a euro 7.500,00:

- Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini comunicati dalla Cassa in caso di adesione volontaria della medesima al servizio PagoPa;
- Per ogni giorno di ritardo rispetto al termine previsto dalle norme di legge in caso di adesione obbligatoria al servizio PagoPa.

3) In caso di ritardo della rendicontazione rispetto ai termini previsti dalla documentazione di gara si applica una penale giornaliera pari a 7.500,00 euro.

Al di fuori delle fattispecie sopra indicate, in caso di inadempimento si applicherà una penale pari a 7.500,00 euro al giorno sino al ripristino delle corrette modalità di gestione/svolgimento del servizio interessato.

B) Risoluzione.

Tutte le obbligazioni assunte dalla Banca con la presente convenzione hanno carattere essenziale e formano un unico inscindibile contesto, cosicché, per patto espresso, l'inadempienza, da parte della Banca, di una soltanto di dette obbligazioni, determina – a

insindacabile giudizio della Cassa - la risoluzione della convenzione con ogni conseguenza di legge e fatto salvo l'ulteriore risarcimento del danno.

Si applica, a tal fine, e in quanto compatibile, l'art. 108 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m., con particolare riferimento alle disposizioni del comma 2 e seguenti del predetto articolo.

E' inoltre in facoltà della Cassa Forense procedere alla risoluzione della convenzione de qua, oltre che nei casi espressamente previsti dal predetto art. 108:

- a) in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- b) nel caso di cessione o di affidamento a terzi della convenzione;
- c) nel caso di emanazione nei confronti della Banca di misure di prevenzione, ovvero di sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della Cassa o di altri soggetti comunque interessati agli affidamenti di contratti pubblici, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro;
- d) in caso di assenza o di venir meno dei requisiti previsti dalla normativa antimafia di cui all'art. 28 ;
- e) in caso di cessione dell'azienda, di cessazione di attività, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico della Banca;
- f) in caso di violazione degli obblighi di riservatezza e segretezza di cui al successivo art. 32;
- g) in caso di violazione degli obblighi in materia di responsabilità amministrativa degli enti ex D. Lgs. 231/01 di cui al successivo art. 33;

- h) in caso di violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al successivo art. 35;
- i) nel caso previsto dall'art. 11, comma 4, della presente Convenzione;
- j) nel caso previsto dall'art. 21 della presente Convenzione

Tenuto conto che il servizio oggetto della presente Convenzione è funzionale all'incasso dei contributi ed all'erogazione delle prestazioni previdenziali gestite dalla Cassa Forense, fermo restando che la risoluzione di cui sopra opererà secondo legge, sarà comunque in facoltà della Cassa Forense, in relazione alla gravità dell'inadempimento, differirne l'efficacia fino al termine dell'esercizio finanziario in corso e, pertanto, gli effetti della risoluzione si produrranno dal 1° gennaio dell'anno successivo, con l'obbligo per la Banca di proseguire il servizio fino a tale momento.

ARTICOLO 30

Risoluzione delle controversie in corso di esecuzione

Ogni contestazione o riserva da parte della Banca dovrà essere formulata solo ed esclusivamente mediante comunicazione scritta da far pervenire all'indirizzo della Cassa Forense mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di decadenza di 15 giorni dalla data in cui si è verificata la causa della contestazione o della riserva.

Il termine di cui al precedente comma è, ad ogni effetto, previsto a pena di decadenza delle eventuali pretese della Banca.

Le contestazioni o riserve, pena la loro irricevibilità, dovranno contenere la dettagliata illustrazione dei motivi di doglianze e la precisa indicazione delle cifre di compenso cui la Banca crede di avere diritto.

Le contestazioni o riserve dovranno essere notificate con le suddette formalità, a pena di decadenza, per qualsiasi pretesa, anche in dipendenza di fatti continuativi od accertabili in ogni tempo.

Il RUP comunica le contestazioni insorte in relazione agli aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione del contratto, redigendo in contraddittorio con l'esecutore un processo verbale delle circostanze contestate.

La Banca sottoscrive il processo verbale, che è inviato al RUP con le eventuali osservazioni dell'esecutore.

La Banca, anche in caso di controversia, resta tenuta ad uniformarsi sempre alle disposizioni della Cassa Forense, senza poter sospendere o ritardare l'esecuzione delle prestazioni o comunque l'esecuzione della presente convenzione e ciò sotto la pena di risoluzione della convenzione stessa ed il risarcimento di tutti i danni che potrebbero derivare alla Cassa Forense.

La risoluzione delle controversie avverrà di norma alla conclusione del rapporto, quando la Cassa Forense adotterà le proprie determinazioni definitive in ordine alle eventuali riserve e domande della Banca, regolarmente formulate nei modi sopra citati.

L'eventuale anticipato esame delle riserve o di parte di esse, che la Cassa Forense, a suo insindacabile giudizio, ritenga di fare, anche mediante accordo transattivo, non inficia il principio suesposto che deve intendersi fissato come precisa norma contrattuale.

ARTICOLO 31

Foro Competente

L'espletamento di ogni azione da parte della Banca volta ad ottenere la risoluzione della convenzione ed il riconoscimento di somme per qualsivoglia titolo è comunque subordinato all'esperimento della procedura di cui al precedente art. 30.

Qualsiasi controversia – di natura tecnica, amministrativa o giuridica – che dovesse insorgere in ordine alla interpretazione, esecuzione e/o risoluzione della presente convenzione, sarà devoluta alla cognizione del Foro di Roma, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

ARTICOLO 32

Obblighi di riservatezza e segretezza

La Banca si obbliga espressamente a garantire la riservatezza dei dati e delle informazioni di cui venga in possesso in occasione dello svolgimento della presente convenzione, a non divulgarli e a non farne oggetto di sfruttamento e sarà responsabile nei confronti della Cassa Forense anche in caso di violazione dei predetti obblighi da parte del proprio personale.

Nel quadro delle loro relazioni contrattuali, le parti si impegnano a rispettare la regolamentazione in vigore applicabile al trattamento dei dati personali e, in particolare, il Regolamento UE 2016/679 GDPR nonché il D. Lgs. 196/2003 così come modificato dal successivo D.Lgs 101/2018.

Cassa Forense in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679, nominerà con atto formale la Banca quale Responsabile del trattamento dati in relazione all'oggetto della presente convenzione.

Il Responsabile del trattamento avrà l'obbligo di operare il trattamento dei dati personali comunicati da Cassa Forense ai soli fini dell'espletamento dell'incarico ricevuto, garantendone la

riservatezza, e non ricorrere a un altro responsabile senza previa autorizzazione scritta, specifica o generale, del Titolare del trattamento. I dati non potranno essere comunicati, nemmeno in parte, ad altri soggetti senza il consenso scritto del Titolare del trattamento. In caso di autorizzazione da parte di Cassa Forense al trasferimento dei dati il Sub-Responsabile del trattamento dovrà rispettare gli obblighi della presente convenzione per conto e secondo le istruzioni del Titolare del trattamento. Spetterà al Responsabile del trattamento assicurare che il Sub-Responsabile del trattamento presenti le stesse garanzie sufficienti alla messa in opera di misure tecniche ed organizzative appropriate di modo che il trattamento risponda alle esigenze del Regolamento europeo sulla protezione dei dati. Nel caso in cui il Sub-Responsabile del trattamento non dovesse adempiere alle proprie obbligazioni in materia di protezione dei dati, il Responsabile del trattamento sarà interamente responsabile davanti al Titolare del trattamento dell'esecuzione da parte del Sub-Responsabile del trattamento dei suoi obblighi.

Il Responsabile del trattamento dovrà obbligarsi a:

- a. trattare i dati conformemente alle istruzioni documentate che saranno fornite dal Titolare del trattamento. Se il Responsabile del trattamento dovesse essere tenuto a procedere ad un trasferimento dei dati verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, in virtù delle leggi dell'Unione o delle leggi dello stato membro al quale è sottoposto, dovrà informare il Titolare del trattamento di quest'obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che le leggi interessate proibiscano una tale informazione per motivi importanti di interesse pubblico;
- b. controllare che le persone autorizzate a trattare i dati a carattere personale in virtù del presente contratto:
 - si impegnino a rispettare la riservatezza o siano sottoposti ad un obbligo legale appropriato di segretezza;

- ricevano la formazione necessaria in materia di protezione dei dati a carattere personale;
- c. tenere conto, utilizzando i materiali, i prodotti, le applicazioni od i servizi, dei principi di protezione dei dati a partire da quando questi vengono progettati e della protezione dei dati di default.

La Banca dovrà, inoltre, obbligarsi ad adempiere agli ulteriori obblighi in materia di riservatezza derivanti dalle modifiche normative che interverranno nel corso del presente contratto, con particolare riferimento al Regolamento UE n. 679/2016, al D. Lgs.196/2003, agli interventi legislativi e regolamentari ed ai provvedimenti applicativi.

Il Responsabile del trattamento assisterà il Titolare del trattamento nell'espletamento dei propri obblighi di far seguito alle domande di esercizio dei diritti delle persone interessate: diritto di accesso, di rettifica, di cancellazione e di opposizione, diritto alla limitazione del trattamento, diritto a trasportare i dati, diritto di non essere oggetto di una decisione individuale automatizzata (compreso il profilo). Nei limiti consentiti dalla legge, il Responsabile provvederà a dare comunicazione al Titolare del trattamento di qualsiasi richiesta ricevuta da un interessato per l'esercizio dei suoi diritti di accesso, rettifica, limitazione del trattamento, cancellazione, portabilità dei dati, opposizione al trattamento o diritto a non essere soggetto a processi decisionali basati unicamente sul trattamento automatizzato, allegando alla comunicazione una copia della richiesta. Il Responsabile del trattamento risponderà, in nome e per conto del Titolare del trattamento e nei tempi previsti al regolamento europeo sulla protezione dei dati alle domande delle persone interessate qualora queste esercitassero i loro diritti, dato che si tratta di dati che sono oggetto delle prestazioni previste dal presente contratto.

Il Responsabile del trattamento dovrà notificare al Titolare del trattamento ogni violazione di dati a carattere personale nel tempo massimo di 36 ore da quando ne verrà a conoscenza mediante

comunicazione all'indirizzo di posta elettronica PEC dpo.privacy@cert.cassaforense.it. La notifica dovrà essere accompagnata da ogni documentazione utile per consentire al Titolare del trattamento, se necessario, di notificare la violazione all'Autorità di controllo competente e dovrà almeno:

- a) descrivere la natura della violazione dei dati personali compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati in questione nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione;
- b) comunicare il nome e i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati o di altro punto di contatto presso cui ottenere più informazioni;
- c) descrivere le probabili conseguenze della violazione dei dati personali;
- d) descrivere le misure adottate o di cui si propone l'adozione da parte del titolare del trattamento per porre rimedio alla violazione dei dati personali e anche, se del caso, per attenuarne i possibili effetti negativi.

Previo accordo con il Titolare del trattamento, il Responsabile del trattamento dovrà comunicare tempestivamente, in nome e per conto del Titolare del trattamento, la violazione di dati a carattere personale alla persona interessata, qualora tale violazione sia suscettibile di generare un rischio elevato per i diritti e le libertà di una persona fisica.

Il Responsabile del trattamento dovrà assistere il Titolare del trattamento nella realizzazione di analisi d'impatto relative alla protezione dei dati, conformemente alla normativa vigente, ovvero nella eventuale consultazione preventiva dell'Autorità di controllo, prevista dalla normativa vigente.

Il Responsabile del trattamento, a seguito dell'analisi dei rischi condotta - tenendo conto, in particolare, dei rischi che derivano dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla

divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati, nonché in considerazione della tipologia di trattamento, delle finalità perseguite, del contesto e delle specifiche circostanze in cui avviene il trattamento, della tecnologia applicabile e dei costi di attuazione - s'impegna fin d'ora a mettere in opera le misure tecniche e organizzative adeguate per garantire la sicurezza, la riservatezza e l'integrità dei dati personali, quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
- b) la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
- c) la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
- d) una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

Al termine della prestazione dei servizi relativi al trattamento di questi dati, il Responsabile del trattamento, nel rispetto delle normative applicabili, dovrà a:

- distruggere tutti i dati a carattere personale (o)
- restituire tutti i dati a carattere personale al Titolare del trattamento (o)
- restituire i dati a carattere personale al Responsabile del trattamento designato dal Titolare del trattamento.

La restituzione dei dati personali dovrà essere accompagnata dalla distruzione di tutte le copie esistenti nei sistemi di informazione del Responsabile del trattamento. Una volta distrutte, il Responsabile del trattamento dovrà documentare per iscritto la distruzione.

Il Responsabile del trattamento dovrà comunicare al Titolare del trattamento il nome ed i dati del

proprio Responsabile della protezione dei dati, qualora ne abbia designato uno conformemente alla normativa vigente.

Il Responsabile del trattamento metterà a disposizione del Titolare del trattamento la documentazione necessaria per dimostrare il rispetto di tutti gli obblighi e per permettere la realizzazione di revisioni, comprese le ispezioni, da parte del Titolare del trattamento o di un altro revisore che lui ha incaricato, e contribuire a queste revisioni.

Il Responsabile del trattamento assumerà l'obbligo di istituire, aggiornare e trasmettere al Titolare del trattamento, su richiesta scritta di quest'ultimo ed entro il termine di 7 (sette) giorni di calendario dal ricevimento di tale richiesta, il Registro delle attività di trattamento svolte dal Responsabile per conto del Titolare, completo di tutte le informazioni richieste dalla legge.

La Banca garantisce gli adempimenti e le incombenze anche formali verso l'Autorità Garante quando richiesto e nei limiti dovuti, disponendosi a collaborare tempestivamente, per quanto di competenza, sia con Cassa Forense sia con l'Autorità. In particolare:

- a) dovrà fornire informazioni sulle operazioni di trattamento svolte;
- b) dovrà consentire l'effettuazione di controlli da parte della Cassa Forense;

L'inesatto adempimento degli obblighi di cui al presente articolo configurerà grave inadempimento e sarà oggetto di risoluzione.

ARTICOLO 33

Responsabilità amministrativa degli enti ex D. Lgs. 231/01

La Banca dichiara di aver preso visione integralmente del contenuto del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, ivi compresi il Codice Etico e di Condotta e il Codice Disciplinare, parti integranti dello stesso, adottati da Cassa Forense in applicazione del

Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n.231, e successive modifiche e integrazioni, in materia di responsabilità amministrativa degli enti, e di garantirne l'osservanza.

I menzionati documenti sono disponibili sul sito web istituzionale dell'Ente (www.cassaforense.it) nella sezione Cassa Forense Trasparente/Atti di carattere generale.

In caso di inadempimento da parte della Banca, o di un suo esponente, dell'obbligazione di garantire l'osservanza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e del Codice Etico e di Condotta, Cassa Forense in applicazione del Codice Disciplinare potrà diffidare la Banca al puntuale rispetto delle previsioni dei documenti sopracitati o procedere alla risoluzione immediata del rapporto negoziale intercorrente, a seconda della gravità della violazione.

ARTICOLO 34

Elezione di domicilio

Le parti eleggono entrambe domicilio presso la propria sede legale e precisamente:

- la Cassa Forense in Roma, via E. Q. Visconti n. 8, 00193 (RM)
- la ***

ARTICOLO 35

Tracciabilità dei flussi finanziari

La Banca assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 e successive modifiche e sulla base delle indicazioni dell'ANAC fornite con Delibera n. 556 del 31 maggio 2017. A tal fine, tutti i movimenti finanziari relativi alla Convenzione dovranno essere registrati su conto corrente dedicato e dovranno essere

effettuati tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione della presente Convenzione.

ARTICOLO 36

Spese della presente Convenzione

Le spese di bollo e di registrazione della presente convenzione, in caso d'uso, sono a carico della Banca.

Tutte le prestazioni economiche dipendenti o conseguenti dalla presente scrittura privata saranno assoggettate alla disciplina di cui al DPR 633/72 e successive modificazioni.